


Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità

**PROGETTO AxTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA**
(aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 8 SUBAPPALTO

**ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI
ESECUZIONE**

**ART. 10 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER
DANNI A TERZI**

ART. 11 IMPEGNO PREZZI

ART. 12 PERSONALE

ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

ART. 15 PENALITA'

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

ART. 19 RECESSO

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

**ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL
CONTRATTO**

ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ISTANZA

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ALLEGATO 4 – OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 5 – CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO 6 – DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 7 – PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 8 – DGUE

ALLEGATO 9 – ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio di Assistenza Tecnica e Accompagnamento Sociale per il Progetto AxTO - Azioni per le periferie torinesi - mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, e comma 3 lett. a) (servizi sociali, di ristorazione ospedaliera assistenziale o scolastica o servizi ad alta intensità di mano d'opera) D. Lgs. 50/2016, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare (allegato 6) di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il **Servizio di Assistenza Tecnica e Accompagnamento Sociale** è finalizzato all'affiancamento alla Città nelle attività di facilitazione e partecipazione dei cittadini interessati dal progetto **AxTO**.

Attraverso il servizio dovrà essere garantita una presenza quotidiana sull'area oggetto dell'intervento, per costruire un rapporto diretto e costante con gli abitanti e coinvolgerli attivamente nel processo di rigenerazione urbana in corso, e consisterà in:

- **apertura regolare di uno sportello accessibile ai cittadini** (con sede fissa e mobile) con il fine di :
 - dare informazioni sulle varie azioni del progetto AxTO;
 - raccogliere le segnalazioni degli abitanti ed accompagnarli alla ricerca di soluzioni possibili (in collaborazione con gli uffici della Città);
 - facilitare la convivenza degli abitanti con i cantieri attivi, attraverso la mediazione ed il raccordo tra le varie esigenze.
- **organizzazione periodica di incontri, sopralluoghi od azioni specifiche**, intorno alle aree interessate dal processo di rigenerazione urbana, con

l'obiettivo di promuovere l'assunzione di responsabilità dei cittadini e prevenire eventuali usi impropri degli spazi pubblici, coinvolgendo via via i vari utenti.

Il *Servizio di Assistenza Tecnica e Accompagnamento Sociale* al progetto "AxTO – Azioni per le Periferie Torinesi", dovrà inoltre attivare e supportare la cittadinanza attiva e la rete associativa locale tramite:

- **l'accompagnamento verso forme di auto-organizzazione** in grado di promuovere processi di sviluppo di comunità;
- **il supporto ad azioni che prevedano la riqualificazione di spazi o aree di uso collettivo**, anche come strumento di costruzione e salvaguardia dell'identità e della memoria locale.

Il *Servizio di Assistenza Tecnica e Accompagnamento Sociale* al progetto "AxTO – Azioni per le Periferie Torinesi", dovrà infine monitorare le attività realizzate.

Per le modalità di esecuzione del servizio che formano oggetto dell'appalto si richiama il Disciplinare tecnico allegato al presente capitolato.

L'appalto è suddiviso, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 – CIG. N. 7154750E77

- Aree a Nord degli assi viari Corso Francia / Corso Vittorio Emanuele II;

LOTTO N. 2 - CIG. N. 7154766BAC

- Aree a Sud degli assi viari Corso Francia / Corso Vittorio Emanuele II.

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Ditta potrà partecipare per i due lotti, ma potrà aggiudicarsene uno solo.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di 27 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2020. Le attività sul territorio dovranno realizzarsi dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a **Euro 780.000 comprensivi di I.V.A.** così suddiviso:

LOTTO 1 Aree a Nord degli assi viari Corso Francia / Corso Vittorio Emanuele II
Euro 352.459,02 oltre Euro 77. 540,98 per IVA al 22% per un totale di **Euro 430.000**

LOTTO 2 Aree a Sud degli assi viari Corso Francia / Corso Vittorio Emanuele II
Euro 286.885,25 oltre Euro 63.114,75 per IVA al 22% per un totale di **Euro 350.000**

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte; **ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera è stimato in circa Euro 210.000 per il Lotto 1 e 180.000 per il Lotto II.**

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19

dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1 entro la scadenza indicata nell'avviso.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara (allegato 1), redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata **alla "Sindaca della Città di Torino"** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale/partita I.V.A., nonché le generalità degli amministratori e dei legali rappresentanti risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- c) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- e) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possessione della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- f) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- g) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul

lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

- h) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori **specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale**;
- i) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 8,9,10,14,16 (subappalto, penali, risoluzione, art. responsabilita' danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi) del capitolato (clausola risolutiva espressa);
- j) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato all'art 9 del presente capitolato;
- k) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità (allegato 7) delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013-07699/004.**

www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

2) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

Dovrà essere presentata **dichiarazione attestante** il possesso dei seguenti requisiti:

a) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

Si richiede di avere svolto nell'ultimo triennio attività di ricerca, animazione sociale, progettazione partecipata o attività analoghe con incarichi per un importo complessivo pari ad almeno il 50% del valore del lotto a cui si partecipa.

b) Dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale

Si richiede l'iscrizione alla CCCIA.

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria

di Euro € 8.600 (Lotto I o partecipazione ad entrambi i lotti) o di € 7.000

(Lotto II), costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).

4) Ricevuta comprovante il versamento di € 35 per il Lotto 1 ed Euro 20 per il

Lotto 2 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it).

5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo

il fac simile allegato al presente capitolato (allegato 2).

6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 7).

- 7) **Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale **ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it** (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- 8) **D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato 8).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato 8) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2017.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato (allegato 9), per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto n...” (indicare il lotto per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, contenete il progetto tecnico redatto secondo il modello allegato (allegato 3). Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti le buste vanno distinte.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA - Lotto n...” (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica, **senza altri documenti**, secondo il modello allegato (allegato 4).

L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, **potrà riferirsi ad uno o più lotti** nella loro interezza e per tutte le voci in essi contenute e dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 4 del capitolato.

L’offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’offerta non potrà superare l’importo posto dall’amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le **carenze** di qualsiasi **elemento formale** della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, l’offerta potrà essere integrata entro sette giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione che indicherà i contenuti e i soggetti che le devono fornire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all'istanza, la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e **codice fiscale**) dei propri familiari conviventi.

- Eventuale dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopra descritta.

ART . 4 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Trattandosi di attività di natura meramente intellettuale ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 alla presente procedura non è allegato il DUVRI.

ART . 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 90 Punti

OFFERTA ECONOMICA: 10 punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

ID. ELEMENTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO	PUNTEGGIO
A.1	Grado coerenza dell'elaborato con gli interventi previsti da AxTO in riferimento all'esecuzione dei servizi, alla loro programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione, valutato in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none">• caratteristiche generali e efficacia delle attività• cronoprogramma delle attività	10
A.2	Qualità dei servizi e degli strumenti proposti (modalità di individuazione e coinvolgimento dei destinatari, organizzazione dei servizi, collaborazione e cooperazione con le reti locali, metodologia utilizzata) valutata in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none">• pertinenza degli strumenti e delle metodologie proposti• frequenza e disponibilità degli sportelli• pertinenza dei modelli di raccolta delle segnalazioni	20
A.3	Qualità del gruppo di lavoro con relativi ruoli e funzioni e competenze valutato in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none">• curriculum del personale• complementarietà tra le diverse figure	15
A.4	Qualità delle modalità di coordinamento ed integrazione delle azioni proposte con le azioni previste nel Progetto e con le politiche della Città. Collaborazione e mantenimento delle relazioni con i servizi, le reti sociali e gli attori coinvolti valutato in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none">• strumenti di coordinamento con l'Amministrazione proposti• strumenti di coordinamento con gli stakeholders locali• modalità di gestione degli operatori di Torino Amica	15
A.5	Qualità degli strumenti offerti per ciò che concerne la valutazione, monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati, rilevazione del livello di soddisfazione del servizio valutato in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none">• innovatività del sistema di monitoraggio• pertinenza degli indicatori di valutazione proposti	10
A.6	Qualità delle risorse logistiche, locali e spazi, risorse sia strumentali che di consumo utilizzati, ulteriori elementi	10

	migliorativi offerti valutato in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> • accessibilità geografica degli sportelli fissi e mobili • qualità degli allestimenti e delle dotazioni strumentali 	
A.7	Qualità degli strumenti di comunicazione offerti valutata in base ai seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> • tipi di mezzi di comunicazione proposti • frequenza di aggiornamento e distribuzione 	10
	TOTALE PUNTEGGIO	90 PUNTI

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente **sarà pari alla somma dei punteggi parziali** ottenuti per i suddetti criteri A.1, A.2 e A.3, determinati secondo le **modalità** seguenti.

Determinazione dei coefficienti

I coefficienti $V_{(a)i}$ relativi agli elementi qualitativi relativi ai criteri, A.1, A.2, A.3, e relativi criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 50 punti, **da calcolarsi mediante sommatoria dei prodotti fra la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari per ciascun criterio di natura qualitativa componente l'offerta tecnica e il relativo peso attribuito dal presente capitolato**, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media

più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per ciascun concorrente, la sommatoria dei prodotti fra i coefficienti $V_{(a) i}$ attribuiti a ciascun sub criterio componente il criterio di riferimento ed il relativo peso attribuito dal presente capitolato determinerà il punteggio provvisorio del criterio. Al punteggio provvisorio maggiore sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 ed agli altri punteggi provvisori saranno attribuiti coefficienti proporzionali ad esso.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente attribuito	Criteri motivazionali
0,0	La proposta risulta essere non valutabile
0,1	La proposta risulta essere non adeguata alle attività richieste
0,2	La proposta raggiunge in modo minimo gli obbiettivi richiesti
0,3	La proposta raggiunge in modo scarso gli obbiettivi richiesti
0,4	La proposta raggiunge in modo non completamente sufficiente gli obbiettivi richiesti
0,5	La proposta raggiunge in modo appena sufficiente gli obbiettivi richiesti
0,6	La proposta raggiunge in modo sufficiente gli obbiettivi richiesti
0,7	La proposta raggiunge discretamente gli obbiettivi richiesti
0,8	La proposta raggiunge ottimamente gli obbiettivi richiesti
0,9	La proposta raggiunge in modo eccellente gli obbiettivi richiesti
1,0	La proposta raggiunge in modo eccellente gli obbiettivi richiesti e propone notevoli miglioramenti

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 10 punti

I coefficienti $V_{(a) i}$ relativi agli elementi quantitativi saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a / R_{max}$$

dove

R_a = valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Il servizio sarà aggiudicato/a al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

Nel caso in cui un concorrente abbia ottenuto il miglior punteggio complessivo in entrambi i lotti il servizio sarà affidato secondo il criterio del maggior vantaggio per la Città, aggiudicando quindi il lotto ove esiste il maggior differenziale sul punteggio complessivo rispetto al secondo classificato e procedendo per l'altro lotto all'aggiudicazione al secondo classificato. A parità di differenziale si valuterà prioritariamente il differenziale sull'offerta tecnica.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la

disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute .

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del

contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari ad Euro 8.600 per il Lotto I e Euro 7.000 per il Lotto II.

Tale garanzia **potrà** essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi sei, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria**, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 **(detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)** nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà sufficiente presentare la cauzione provvisoria per il lotto di maggior valore per cui si partecipa.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell' appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto

senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale, che verrà comunicata dall'Amministrazione:

a. la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni della capacità tecnica professionale, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

4) Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

6) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara e del disciplinare tecnico, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 10 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016, solo nell'ambito delle variazioni ISTAT.

ART. 12 PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso alla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità il relativo curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei dipendenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le

prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite (allegato 5).

Il DEC, sulla base delle informazioni ricevute, emette idoneo certificato di conformità con cadenza mensile.

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo art. 17.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ART. 15 PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che la non conforme esecuzione non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità (allegato 5)

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative del servizio.

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti

del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti **per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti**. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il

risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Proroga del contratto su istanza dell'esecutore

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg. per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 18 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture avrà cadenza mensile posticipata a decorrere dall'apertura delle attività sul territorio da prevedersi il 1 gennaio 2018 ed è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della

fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente X6RDMZ;
- numero CIG;
- n. determinazione di impegno e n. ordine;
- codice IBAN completo;
- data di esecuzione o periodo di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016.

ART. 19 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 2 al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a fornire il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/200 e tutta la documentazione di valutazione dei rischi, individuando i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara saranno oggetto di specifica integrazione della documentazione.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)** del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento

contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 18 (vedi art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO"), l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente

arch. Valter Cavallaro

Responsabile del Procedimento

Valter Cavallaro

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Alberto Viglione